



Comune di Caltavuturo

Città Metropolitana di Palermo



Ordinanza Sindacale	N°	125	Del	04-11-2020
OGGETTO	Ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel territorio Comunale. Divieto dell'attività di commercio ambulante di esercenti provenienti da altri Comuni e sospensione del mercato settimanale di mercoledì fino al 03 dicembre 2020.			

IL SINDACO (Autorità Sanitaria Locale)

In forza dei poteri attribuiti dall'art. 54, comma 4 e 4 bis, , in materia di ordine pubblico e dall'art. 50, comma 5, per la gestione di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente con dichiarazione dell'11-03-2020 detta epidemia è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 07 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 03-11-2020, in vigore su tutto il territorio nazionale fino al 03-12-2020, recante disposizioni urgenti di misure obbligatorie e raccomandazioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-19, nell'interesse della collettività e in particolare riguardo ai luoghi di aggregazione;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24-10-2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana, recante "Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID- 19", nella quale, tra l'altro, si evidenzia che nel territorio siciliano si registra una riacutizzazione del contagio;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

PRESO ATTO che la situazione epidemiologica nei paesi vicini registra un sensibile aumento del numero complessivo dei contagi;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica ha interessato anche il nostro territorio Comunale, si rende necessaria l'adozione di misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, ponendo in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, al fine di limitare il pregiudizio per la collettività;

VALUTATO che il mercato settimanale che si svolge di mercoledì, comporta un notevole afflusso di persone, anche non residenti, mentre sono presenti operatori commerciali provenienti prevalentemente da altri comuni, anche da fuori provincia;

RITENUTO, pertanto, al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutelare la popolazione dal rischio di contagio:

- di dover adottare ogni ulteriore misura preordinata alla tutela della salute e, con questa, alla prevenzione di potenziali situazioni di contagio, soprattutto i luoghi e strutture aperte al pubblico, per le cui caratteristiche diventa più difficile il controllo del distanziamento fisico;
- che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e, conseguentemente, sospendere, temporaneamente, lo svolgimento del mercatino settimanale di mercoledì e l'esercizio del commercio in forma itinerante da parte di operatori commerciali provenienti da altri Comuni, fino al 03 dicembre 2020;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, nell'ambito del territorio comunale,

ORDINA

per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, **fino al 03-12-2020:**

- 1. sospendere il mercato settimanale di mercoledì;**
- 2. vietare l'attività del commercio in forma itinerante di tutte le categorie commerciali, su tutto il territorio comunale, di operatori provenienti da altri Comuni, a decorrere dal 05-11-2020;**

DISPONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA

- è immediatamente esecutiva.
- annulla e sostituisce le ordinanze sindacali precedentemente adottate in materia.
- è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché tramite sito web Istituzionale e ha validità di notifica individuale.
- sia trasmessa: ASP di Palermo; Prefettura di Palermo; Questura di Palermo; Stazione dei Carabinieri di Caltavuturo; Comando di Polizia Municipale di Caltavuturo.

DEMANDA

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.
- La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 19 del 25-03-2020, dal € 400,00 a € 1.000,00. Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento, in applicazione del D.lgs. n. 104/2010, è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Palermo entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Palermo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, 04-11-2020



IL SINDACO
Prof. Salvatore DI CARLO